



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 1 : Area Istituzionale e Risorse Umane

RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021 E RELATIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DAL 01.01.22 AL 30.04.22.

Nr. Progr.

88

Data

08/02/2022

Proposta

92

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 08/02/2022

DOTT.SSA ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL
VICESINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN
BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021 E RELATIVA
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DAL 01.01.22 AL 30.04.22.

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30.12.2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennita' di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario e' parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennita' di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennita' di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalita' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 5 del 13.01 2021 avente ad oggetto la determinazione delle indennità di funzione del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale per l'anno 2021;

RILEVATO che, come stabilito dal menzionato comma 585, le indennità di funzione da corrispondere al Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale verranno adeguate all'indennità di funzione del Sindaco, come incrementata per effetto della presente determinazione, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal ridetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l'applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla Giunta ed al Consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

RITENUTE valide le predette indicazioni del Ministero dell'Interno anche per la rideterminazione delle indennità di funzione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, come peraltro confermato dalla recente nota dell'ANCI sull'argomento;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla legge n. 234/2021;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

*“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”;*

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Busto Garolfo è pari a n. 13.983 abitanti;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell'ente e con le risorse di bilancio disponibili;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.21 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022 è stato differito al 31.03.2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11 Gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Assegnazione Capitoli di Bilancio per la Gestione dell'Esercizio Provvisorio 2022";

Preso atto che è necessario, per dare corso alle procedure di corresponsione delle indennità degli Amministratori per il periodo 1 Gennaio 2022 – 30 Aprile 2022, impegnare la relativa spesa corrispondente a complessive € 27.375,96 sul Cap. 1130/70 del predisponendo Bilancio di Previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 183 e 184, nonché il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente,

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 in data 27 Luglio 2021 con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Istituzionale;

D E T E R M I N A

1. Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell'art. 1 della Legge n. 234, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo citato comma 584;
2. Di rideterminare, per le motivazioni in premessa, in conseguenza del punto 1 e secondo la stessa gradualità, con decorrenza 1° gennaio 2022, le indennità di funzione mensile lorda da corrispondere al Vice Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal comma 585 dell'art. 1 della legge n. 234/2022 e con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;
3. Di assumere a carico del Bilancio comunale, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente, la spesa di € 27.375,96 concernente l'indennità di funzione da corrispondere agli Amministratori Comunali, per il periodo dal 1 Gennaio 2022 al 30 Aprile 2022;

4. Di imputare la spesa di cui sopra al Cap. 1130/70 cod. C.P.C. U.1.03.02.01.001 Tit. 1 Miss. 1 Progr. 1 al predisponendo Bilancio di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
5. Di autorizzare il Servizio Ragioneria all'emissione mensile dei mandati di pagamento, nei seguenti importi:
 - per un importo mensile complessivo di € 6.843,99 da corrispondere:

Sindaco	€ 2.281,33
Vice Sindaco Andrea MILAN	€ 1.254,73
Ass.re Giovanni RIGIROLI	€ 513,30
Ass.re Patrizia CAMPETTI	€ 1.026,60
Ass.re Stefano CARNEVALI	€ 513,30
Ass.re Raffaella SELMO	€ 1.026,60
Presidente del Consiglio Francesco BINAGHI	€ 228,13

LA RESPONSABILE
DELL'AREA ISTITUZIONALE E RISORSE UMANE
Dott.a Rossana ARNOLDI